



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 975

Adunanza del 27 settembre 2017

Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014 – Fascicolo USPEND/15/2017

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto l'art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che «fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Autorità nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi»;

Visto che il medesimo art. 9, comma 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, prevede altresì che «i prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli»;

Vista la [Delibera numero 1006 del 21 settembre 2016](#) recante «Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014»;

Visto in particolare il “documento tecnico” allegato alla suddetta Delibera numero 1006 del 21 settembre 2016, ove si definisce la metodologia adottata per la determinazione dei prezzi di riferimento della carta in risme;

Visti gli esiti della Consultazione pubblica riguardante «Aggiornamento annuale dei prezzi di



Autorità Nazionale Anticorruzione

riferimento della carta in risme ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014», deliberata dal Consiglio nell'adunanza del 5 luglio 2017 e svoltasi dal 13 luglio al 28 agosto 2017, ad esito della quale sono pervenute n. 2 osservazioni da parte di soggetti interessati;

Vista la relazione AIR allegata alla presente delibera;

DELIBERA

1. I prezzi di riferimento per la fornitura di carta in risme risultanti dall'“aggiornamento annuale”, effettuato ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014, sono pubblicati nell'allegato “A” alla presente delibera;
2. La presente delibera e il relativo allegato “A” (contenente i prezzi di riferimento) sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità, unitamente alla relazione AIR;
3. Di dare avviso della suddetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Approvata dal Consiglio nell'adunanza del 27 settembre 2017

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 3 ottobre 2017

Il Segretario Maria Esposito

Allegato A

Relazione AIR